

3

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----000000-----

N. di Repertorio 4234

CONTRATTO DI APPALTO

tra

L'ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA
PROVINCIA DI BRINDISI

E

L'IMPRESA GIOVANNI SERAFINI da Lecce per la costru-
zione di tre fabbricati comprendente n. 18 alloggi
popolari nel Comune di S. Pietro Vernotico via G.
P. Nisse ai sensi della Legge 30 Dicembre 1960, nu-
mero 1676, riguardante la costruzione di abitazioni
per i lavoratori agricoli dipendenti.-

Importo al netto L. 58.764.000-

REPUBBLICA ITALIANA

In nome della Legge

L'anno millenovecentosessantatre in questo giorno
Ventiquattro del mese di Agosto nella Sede del-
l'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Pro-
vincia di Brindisi avanti a me Avv. Vincenzo Palma
autorizzato alla stipula del presente contratto da
parte dell'Istituto predetto, ai sensi degli artt:
151 e 153 del T.U. 28 Aprile 1938, n. 1165 - richie-

Registrato a Brindisi li 29 AGO 1963

al N. 434 Mod. 1 Vol. ✓

Esatto lire Settemila novecentoventi
IL DIRETTORE DI 2° CL.
/lo illeggibile

nati in vigore dall'art. 8 della Legge 2.7.1949
n. 408 - sono comparci, senza l'assistenza dei testi-
moni, avendovi le parti rinunciato d'accordo con
me, giusta l'art. 28 della vigente Legge notarile
del 12.2.1913, n. 89, il Sig. Comm. Con. te Ubaldo
Vallarino fu Giuseppe, nato a La Spezia il 16.6.
1913 e domiciliato in Brindisi, Presidente dello
Istituto Autonomo per le Case Popolari della Pro-
vincia di Brindisi il quale dichiara di agire per
conto del Ministero dei Lavori Pubblici;

E

il Sig. Giovanni Serafini nato a Lecce il 6.1.1908
domiciliato a Lecce via G. Oberdan n. 82 titolare
dell'Impresa omonima

P R E S S O

Che il Ministero dei Lavori Pubblici - Gabinetto -
con Ministeriale n. 832/10172/P del 24 gennaio
1962, ha designato questo Istituto quale Ente ge-
store delle costruzioni da realizzarsi nella Pro-
vincia di Brindisi in applicazione della Legge
30.12.1960 n. 1676 per la costruzione di abitazioni
per i lavoratori agricoli dipendenti;

CHE il Comitato Provinciale di attuazione piano
di costruzione abitazioni per i lavoratori agrico-
li dipendenti ha compreso nel programma del primo ^{secondo}

triennio la costruzione di n.18 alloggi popolari nel Comune di S. Pietro Vernotico per una spesa complessiva di L. 72.000.000.-

CHE il progetto redatto dall'Istituto in data marzo 1963 è stato ritenuto ammissibile dal C.T.A. del Provveditorato Regionale alle OO.PP. di Bari come da voto n.429 del 5.4.1963 ed approvato dal detto Provveditorato con nota n.8409 del 10.5.1963 CHE detto Provveditorato ai sensi della circolare del Ministero Lavori Pubblici n.2360 del 9.8.1962 e con Provveditoriale n.8409 del 10.5.1963 ha autorizzato l'Istituto ad esperire la licitazione privata per l'appalto dei lavori;

CHE le due licitazioni private esperite il 5.7.1963 ed il 12.7.1963 sono andate deserte;

CHE questo Istituto con nota n.4557 del 18.7.1963 ha chiesto al Presidente del Comitato Attuazione Piano Case per Lavoratori Agricoli Dipendenti - Roma - ed al Provveditorato alle OO.PP. di Bari la autorizzazione ad affidare i lavori a trattativa privata alla Impresa Serafini Giovanni da Lecce che ha dichiarato di essere disposta ad assumere detti lavori senza alcun ribasso ed a condizione che sia esonerata dal deposito della cauzione definitiva, ma con l'impegno di corrispondere per

dette oneroso, il ribasso di L. 0. 40% (Lire zero e centesimi quaranta per cento) sull'importo a base di appalto di Lire 99.000.000;

CHE il Presidente del Comitato di Attuazione Piano case per Lavoratori agricoli dipendenti ha autorizzato con tele n. 11010 del 30.7.1963, ai sensi dell'art. 18 della Legge 30.12.1960 n. 1676, l'affidamento a trattativa privata alla Impresa Serafini Giovanni;

CHE si è stabilito di addivenire oggi alla stipulazione del contratto di appalto in forma pubblica amministrativa;

I comparenti, come sopra costituiti da me personalmente conosciuti, mentre confermano e ratificano a tutti gli effetti la precedente narrativa, che si dichiara parte integrante e sostanziale del presente contratto, stipulano quanto appresso:

1°)- L'Impresa Giovanni Serafini quale aggiudicataria dell'appalto, con il presente atto legalmente e formalmente si obbliga ad eseguire tutti i lavori, le opere e le provviste indicate nelle promesse e sommariamente specificati negli artt: 1-~~2~~^{3 e 4} del capitolato speciale del presente appalto ed in conformità ai disegni che si dichiarano parte integrante del presente contratto, al quale vengono allegati

dopo essere stati firmati dai contraenti e da me Ufficiale regante delegato.

2°)- L'esecuzione dell'appalto è subordinato^a inoltre alla osservanza piena ed incondizionata del detto capitolato speciale, che, firmato dai contraenti e da me Ufficiale regante, è dichiarato parte sostanziale ed integrante del presente contratto come se fosse qui appreso letteralmente trascritto, e che qui si allega.

3°)- In virtù dell'art. 99, ultimo comma, del Regolamento di Contabilità di Stato approvato con R.D. 23/5/1924 n. 827 forma pure parte integrante del presente contratto, per quanto non venga alle stesse materialmente allegato, il capitolato generale a stampa per gli appalti delle opere di competenza del Ministero dei Lavori Pubblici approvato con R.D. 16 luglio 1962, n. 1063.

Col presente contratto s'intendono inoltre chiamate tutte le condizioni generali stabilite dalle disposizioni legislative e regolamentari in Materia di opere pubbliche, per quanto non siano in opposizione ai patti con il presente atto convenuti, alla osservanza delle quali l'Impresa resta contrattualmente obbligata.-

4°)- In virtù dell'Art. 54 del R.D. 23/5/1924 n. 827

sul Regolamento per l'Amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato e delle modificazioni stabilite dal R.P.R. n. 1309 del 29.7. 1948 l'Impresa Giovanni Serafini viene esonerata dal prestare la cauzione definitiva e si accetta il ribasso di L. 0,40% (Lire zero e centesimi quaranta per cento) offerto dalla Impresa per detto onore;

5°)- L'importo complessivo dell'appalto resta convenuto in Lire 58.764.000 - (Lire cinquantettoni-lionisettecentosessantaquattremila) al netto dello offerto ed accettato ribasso di L. 0,40% (Lire zero e centesimi quaranta per cento) per miglioramento dovuto per esonero dalla cauzione, sull'importo lordo di L. 59.000.000 -(Lire cinquantanovemilioni).-

6°)- I prezzi dell'elenco annesse al capitolato speciale d'appalto, diminuiti dell'offerta ed accettato ribasso, resteranno fissi ed invariabili ed indipendenti da qualsiasi eventualità, salva la facoltà dell'Amministrazione appaltante di procedere alla revisione dei prezzi a termine delle vigenti disposizioni di legge sulla materia.

7°)- L'Impresa aggiudicataria si obbliga esplicitamente alla scrupolosa osservanza di tutte le norme vigenti e di quelle che venissero eventualmente emanate.

nato durante la esecuzione dei lavori in materia di assunzione e di impiego della mano d'opera in genere e delle categorie dei combattenti e reduci in particolare.-

8°)- L'Impresa aggiudicataria si obbliga esplicitamente alla scrupolosa osservanza di tutte le norme vigenti e di quelle che venissero eventualmente emanate durante la esecuzione dei lavori in materia di assicurazioni sociali nei confronti dei lavoratori dipendenti, occupati nei lavori costituenti l'oggetto del presente contratto, restando inteso che in caso di inadempimento, sempre che sia intervenuta denuncia da parte dell'Ufficio competente, l'Amministrazione appaltante, ferma restando l'osservanza delle norme, che regolano lo svincolo della cauzione definitiva e delle ritenute regolamentari, procederà ad una detrazione, sulla rate di acconto che dovessero essere corrisposte in base agli stati di avanzamento dei lavori medesimi, nella misura del 20% (diciannove lire venti per cento) che costituirà apposita garanzia per l'adempimento dei detti obblighi.-

Sulle somme eventualmente detratte dall'Amministrazione appaltante per i motivi di cui sopra, non saranno per qualsiasi motivo corrisposti interessi.

9°)- I pagamenti in favore dell'Impresa degli acconti per lavori e forniture per l'esecuzione del presente contratto saranno effettuati in conformità di quanto stabilito dall'art.10 del capitolato speciale, mediante ordinativi sulla Banca Nazionale del Lavoro sede di Brindisi previo nulla osta del locale Ufficio del Genio Civile.

10°)- Resta espressamente convenuto fra le parti che le ritenute di garanzia per la perfetta esecuzione delle opere saranno effettuate nella misura stabilita dall'art. 48 del Regolamento 23 maggio 1924 numero 827 sulla contabilità dello Stato, quale risulta dalla modificazione alle stesse apportata dall'art.1 della Legge 10.12.1963 n.936.

11°)- A norma dell'art.339 della Legge sui Lavori Pubblici 20 marzo 1865, n.2248, l'Impresa si obbliga a non cedere e subappaltare tutti o parte dei lavori oggetto del presente contratto senza l'esplicito preventivo consenso dell'Istituto, sotto pena di rescissione di contratto e di risarcimento dei danni.-

Non sono in ogni caso considerati subappalti le commesse date dall'Impresa ad altra Impresa:

- a) per la fornitura dei materiali;
- b) per la fornitura anche in opere di manufatti

ed impianti idrici sanitari e simili che si eseguono a mezzo di ditte specializzate.-

Art. 12°)- Per gli effetti del presente contratto, l'Impresa aggiudicataria elegge il proprio domicilio speciale in Brindisi presso la Segreteria Generale.-

13°)- Sono a carico dell'appaltatore oltre alle spese relative alla licitazione ed al presente contratto per diritti di segreteria, scritturazione e registrazione di atti ed ogni altro inerente anche l'Imposta Generale sull'Entrata - senza diritto a rivalsa - a qualsiasi titolo corrisposta, nonché le imposte di consumo, anche se stabilite o accresciute posteriormente alla stipulazione del presente contratto, e tutte le altre imposte e tasse sia ordinarie che straordinarie vigenti e future, salvo le esenzioni e agevolazioni fiscali previste a favore degli Istituti Case Popolari e della Legge 30.12.1960 n.1676.-

14°)- E' altresì a carico dell'appaltatore - senza diritto a rivalsa - il contributo di L. 0,80% (lire zero e centesimi ottanta per mille) dovuto alla Cassa Nazionale di Previdenza per gli Ingegneri ed Architetti sia sull'ammontare netto dell'imposta contrattuale che sugli importi che dovessero

essere successivamente riconosciuti per l'esecuzione di lavori in aggiunta ed a modifica di quelli che formano oggetto del presente contratto (atti aggiuntivi, perizia suppletiva, ecc.); nonché sull'ammontare di eventuali riserve accolte e per gi-revisione di prezzi.-

TUTTO GIO' FERMATO

Il Sig. Conte Ubaldo Vallarino nella veste e qualità sopradette affida all'Impresa Giovanni Serafini da Lecce l'esecuzione dell'appalto di cui trattasi, e per l'Amministrazione che rappresenta, si obbliga a far pagare l'ammontare dell'appalto medesimo nel modo come sopra convenuto.-

A richiesta, l'Ufficiale rogante delegato ha ricevuto e pubblicato il presente atto mediante lettura fattane a chiara ed intelligibile voce ed in presenza delle parti, che da ne interpellate hanno dichiarato di essere l'atto stesso conforme alla loro volontà.

Si è omessa la lettura degli allegati per espresa rinuncia delle parti, che hanno dichiarato di averne presa visione in precedenza.-

Il presente contratto è esente dalle tasse di bollo e di concessione governativa e beneficia della registrazione a tassa fissa a norma dell'art.

12 della Legge 30.12.1960 n.1676.-

Il presente atto consta di tre fogli di carta uno
bello scritti da persona di mia fiducia per intero
su facciate undici e righe quattro sino a questo
punto della dodicesima facciata, oltre le formalità
di chiusura.-

IL PRESIDENTE DELL'ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

f.to - Ubaldo Vallarino

L'IMPRESA AGGIUDICATARIA

f.to Serafini Giovanni

L'UFFICIALE ROGANTE DELEGATO

f.to Adv. Vincenzo Palma

Per copia conforme

30 AGO. 1963

Brindisi, li



IL FUNZIONARIO ROGANTE
(Comp. Adv. Vincenzo Palma)

Vincenzo Palma